

**REGOLAMENTO:  
“PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI  
LEGALI ESTERNI”**



PROVINCIA DI LATINA



Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale del <sup>M<sup>o</sup>SB</sup> 30-11-2021

# **REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI ESTERNI**

**INDICE:**

**ART.1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE**

**ART.2 - ISTITUZIONE DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI PATROCINATORI DELLA  
PROVINCIA DI LATINA**

**ART.3 - VALIDITÀ DELL'ELENCO**

**ART.4 - REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELL'ELENCO**

**ART.5 - ISCRIZIONE NELL'ELENCO**

**ART.6 - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL'ELENCO**

**ART.7 - CRITERI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI**

**ART.8 - PATTUIZIONE DEL COMPENSO**

**ART.9 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'ACCETTAZIONE DELL'INCARICO**

**ART.10 - LIQUIDAZIONI NOTULE**

**ART.11 - CONDIZIONI**

**ART.12 - CANCELLAZIONE DALL'ELENCO**

**ART.13 - REGISTRO**

**ART.14 - PUBBLICITÀ**

**ART.15 - NORME DI RINVIO**

## **ART. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento disciplina, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del D.lgs. 50 del 2016, ed in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità e proporzionalità, le modalità ed i criteri per il conferimento da parte della Provincia di Latina, degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale.
2. Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dalla Provincia di Latina, in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.
3. Sono esclusi dalla presente disciplina gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali e l'affidamento in appalto dei Servizi legali di cui all'allegato IX del d.lgs 50 del 2016 per cui si applica integralmente il Dlgs 50 del 2016.
4. La rappresentanza in giudizio dell'Ente è, di norma, affidata all'Avvocatura dell'Ente, fatta eccezione per i patrocini dinanzi alle Magistrature Superiori in assenza di Avvocati a ciò abilitati.
5. E' consentito affidare incarichi professionali per la rappresentanza e difesa in giudizio ad avvocati esterni del Foro ove ricorrano le seguenti circostanze:
  - in ipotesi di incompatibilità nella difesa da parte dell'avvocato provinciale;
  - ragioni di continuità difensiva derivanti dal fatto che l'avvocato del libero Foro è stato incaricato nei precedenti gradi di giudizio;
  - casi riferibili a controversie di particolare complessità o questioni giuridiche di particolare specificità che pertanto necessitano di una particolare specializzazione non rinvenibile nella struttura organizzativa interna dell'Avvocatura provinciale;
  - casi in cui i carichi di lavoro assegnati all'Avvocatura non consentano lo svolgimento dell'assistenza e difesa dell'Ente, conformemente a quanto previsto dal Codice deontologico forense, in maniera adeguata.

## **ART.2 - ISTITUZIONE DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI PATROCINATORI DELLA PROVINCIA DI LATINA**

1. Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata all'Avvocatura provinciale, secondo le modalità descritte nei successivi commi.



2. L'elenco è unico e suddiviso in distinte sezioni per tipologia di contenzioso:
- Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO** : Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Amministrative: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) – Consiglio di Stato (C.D.S.) - Tribunale Superiore delle acque Pubbliche (T.S.A.P.) Tribunale Regionale delle Acque pubbliche (T.R.A.P.)
- Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE**: Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Giudice di Pace - Tribunale - Corte di Appello - Cassazione Civile - Arbitrati.
- Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO** : Assistenza e patrocinio presso Tribunale quale Giudice del lavoro - Corte di Appello - Cassazione Civile.
- Sezione D - CONTENZIOSO PENALE**: Assistenza e patrocinio presso: Tribunale – Corte d'Appello - Cassazione Penale.
- Sezione E - CONTENZIOSO TRIBUTARIO**: Assistenza e patrocinio presso le Commissioni Tributarie.
- Sezione F - SEZIONE SPECIALE IN MATERIA AMBIENTALE**  
Controversie amministrative, civilistiche e reati ambientali;
- Sezione G - SEZIONE SPECIALE IN MATERIA SOCIETARIA**  
Controversie in materia di diritto commerciale, bancario e societario.
- Sezione F - SEZIONE SPECIALE IN MATERIA DI APPALTI E LAVORI PUBBLICI**

### **ARTICOLO 3 – VALIDITÀ DELL'ELENCO**

1. L'iscrizione nell'elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato. In via di prima attuazione l'iscrizione all'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura dell'Avvocatura provinciale, di apposito Avviso sull'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente.
2. L'elenco degli avvocati, una volta istituito, ha vigenza triennale; la presentazione delle domande è sempre ammessa, le iscrizioni sono esaminate e disposte entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla loro presentazione secondo quanto previsto da specifico avviso pubblicato in via permanente nella sezione dedicata di Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale.
3. Comunque decorsi 3 (tre) anni l'Avvocatura provvederà alla ricostituzione dell'elenco mediante pubblicazione di un nuovo avviso pubblico.
3. I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'Elenco in ordine strettamente alfabetico. L'iscrizione nell'elenco non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.
4. In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione la Provincia ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di

altissima specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici.


5. L'Elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'Elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui all'art. 28 del CCNL Regioni – Autonomie Locali 14/09/2000 – Personale non dirigente ed all'art. 12 CCNL Regioni – Autonomie Locali 12/02/2002 – Dirigenza.

#### **ART. 4 - REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELL'ELENCO**

1. Nell'elenco di cui al precedente art.2 possono essere inseriti gli avvocati, singoli o associati in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti per i cittadini dell'Unione Europea;
  - b) godimento dei diritti civili e politici;
  - c) capacità a contrarre con la P.A.;
  - d) assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
  - e) iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 3 (anni);
2. Non possono essere iscritti nell'elenco coloro che al momento dell'iscrizione, abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro la Provincia di Latina.
3. Ai professionisti che, in costanza di iscrizione nell'elenco, promuovano giudizi avverso la Provincia o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente stesso, non potranno essere conferiti incarichi finché permane tale situazione di conflitto.

#### **ART. 5 - ISCRIZIONE NELL'ELENCO**

1. L'iscrizione all'elenco ha luogo su domanda del professionista interessato, con l'indicazione delle sezioni dell'elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.
2. E' consentita la iscrizione ad un massimo 3 (tre) sezioni.
3. L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:



a) Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati:

- iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il Foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
- eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa data;
- assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- non aver riportato condanne penali e non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- numero codice fiscale e numero partita IVA;

b) Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Elenco a cui si chiede l'iscrizione;

c) Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro la Provincia di Latina o in conflitto con gli interessi della Provincia medesima per la durata del rapporto instaurato;

d) Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento e, per quanto compatibili, delle prescrizioni del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Latina (pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente) e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 62/2013.

e) Impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;

f) Impegno a rendere gratuitamente all'Ente, in caso di nomina, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio;

g) Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;

h) dichiarazione di insussistenza di alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dall'art.20 del D.Lgs. 39/2013;

i) dichiarazione di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Provincia di Latina nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro del dipendente con la Provincia ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 21 del D.Lgs. 39/2013 e dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001.

4. Nel caso di studi associati, i requisiti e la documentazione prodotta si riferiscono a tutti i professionisti che lo studio intenderà coinvolgere nello svolgimento di eventuali incarichi ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 2, lettera h) relativamente alla insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità previste dal d. Lgs. 39 del 2013 e s.m.i. che dovrà riferirsi a tutti i componenti dello studio.
5. La Provincia si riserva di verificare, anche a campione, il possesso dei requisiti dichiarati e la regolarità contributiva in capo al professionista, prima dell'inserimento nell'elenco. La Provincia si riserva inoltre di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione e comunque al momento del conferimento dell'incarico.
6. Le domande incomplete possono essere sanate entro cinque giorni dalla notifica della relativa richiesta.
7. La presenza di situazioni o posizioni in contrasto con le norme del presente Regolamento determinano la decadenza dall'incarico e la conseguente esclusione dall'elenco.

#### **ART.6 - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL'ELENCO**

1. Il Legale esterno da incaricare è individuato, a seconda della tipologia del contenzioso, nel rispetto dei principi di cui al D.lgs. 50 del 2016, valutando i preventivi di spesa pervenuti dai professionisti, individuati a rotazione nell'apposita sezione dell'elenco predisposto.
2. Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà sottoscrivere apposito disciplinare secondo lo schema tipo elaborato dal competente ufficio, i cui contenuti vengono riportati a meri fini esemplificativi nell'allegato A al presente regolamento.
3. Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro la Provincia per terzi, pubblici o privati, o che, senza giustificato motivo, hanno rinunciato ad altro incarico conferito dalla Provincia medesima.
4. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con la Provincia.
5. Non possono essere conferiti, di norma, incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.



## **ART. 7 - CRITERI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI**

1. Laddove si verifichi la necessità di conferire un incarico professionale per le attività oggetto del presente Regolamento ad un professionista inserito nell’elenco di cui all’art.2, la scelta del professionista deve tenere conto, per quanto possibile e fatte salve eventuali ragioni di opportunità, del principio di rotazione degli incarichi ed essere motivata con riferimento ad almeno uno dei seguenti criteri, indicati a titolo esemplificativo, o altro diverso criterio da indicare specificatamente caso per caso:
  - a) esperienza e competenza tecnica nella materia degli appalti pubblici;
  - b) esperienza e competenza tecnica nella materia delle procedure concorsuali e selettive per il reclutamento del personale;
  - c) conoscenza delle questioni oggetto di causa per aver difeso altre Pubbliche Amministrazioni in contenziosi analoghi;
  - d) aver trattato con risultati positivi per conto per Enti Locali e Regioni la materia oggetto del procedimento intrapreso, caratterizzata da particolari difficoltà e complessità;
  - e) aver trattato questioni analoghe vertenti su fattispecie di carattere innovativo o per le quali non risulti sussistere, all’atto del conferimento dell’incarico, giurisprudenza o dottrina costanti o uniformi;
  - f) avere acquisito una particolare esperienza professionale nella specifica materia oggetto del procedimento intrapreso, anche qualora il procedimento risulti particolarmente gravoso per valore o complessità;
2. La Provincia di Latina si riserva la facoltà di affidare gli incarichi ai legali esterni, tenuto conto dei criteri di cui al comma 1 del presente articolo, ricorrendo alternativamente ad una delle seguenti procedure:
  - in via diretta, qualora sussistano particolari ragioni di specializzazione o continuità o precedenti analoghi o per particolari motivi di urgenza;
  - a seguito di sorteggio tra almeno cinque professionisti iscritti all’elenco dell’Ente;
  - previo espletamento di procedura concorsuale informale attraverso l’acquisizione di almeno tre preventivi da professionisti iscritti nell’elenco dell’Ente, affidando l’incarico a chi abbia presentato un’offerta al prezzo più basso, sempre nel rispetto delle tariffe degli Avvocati.
3. In ogni caso, si terrà conto della tipologia e della complessità della controversia, secondo le modalità riportate nell’avviso pubblico.
4. Non potranno essere assegnati più di tre incarichi consecutivi allo stesso professionista, anche per settori di competenza diversi. Eventuali incarichi ricevuti nell’anno solare di approvazione del presente Regolamento (e pertanto anche prima

dell'approvazione dell'elenco dei professionisti) non saranno conteggiati nel limite che precede.

5. La Provincia può procedere all'affidamento diretto ad un professionista, senza valutazione comparativa, solo in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali che devono essere espressamente illustrate nella determinazione a contrarre, quali a titolo esemplificativo:
  - nel caso di assoluta urgenza, quando i tempi di costituzione in giudizio non siano compatibili con l'espletamento della procedura comparativa di cui al comma 1 del presente articolo;
  - nei casi di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi;
  - nel caso di assoluta particolarità della controversia o della consulenza, ad esempio per la novità del *thema decidendum*, il cui approccio richiede l'analisi e lo studio di questioni di diritto sostanziale e/o processuale.
6. La provincia di Latina può affidare incarichi legali in maniera diretta, anche a professionisti non iscritti nell'elenco solo nei seguenti casi:
  - a) quando nessuno dei professionisti attinti dalla sezione specifica abbia comunicato la propria disponibilità ad assumere l'incarico;
  - b) nel caso di controversie di elevatissima complessità e importanza che richiedano prestazioni di altissima specializzazione da parte di professionisti di chiara fama e/o docenti universitari;
  - c) nel caso in cui la scelta del professionista sia effettuata dalle compagnie di assicurazione della Provincia con oneri a loro carico.

## **ART.8 - PATTUIZIONE DEL COMPENSO**

1. Il corrispettivo per l'incarico professionale è determinato sulla base del valore della controversia e nel rispetto dei parametri di liquidazione, di cui al D.M. 20 luglio 2012, n. 140, così come modificato dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55 ed eventuali sue modificazioni ed integrazioni.
2. Il professionista individuato è tenuto a far pervenire all'Ente un progetto di parcella analitico, veritiero e prudentiale, comprensivo di IVA, CAP, eventuale domiciliazione, anticipazioni, e di ogni altro onere derivante dall'applicazione di diritti, tasse e simili eventualmente previsti dalla normativa vigente.
3. Il progetto di parcella non può essere modificato in corso di causa, ad eccezione delle spese di giudizio necessarie, documentate e preventivamente autorizzate dalla Provincia di Latina, al fine di evitare la costituzione di debiti fuori bilancio.
4. Nella stesura del progetto di parcella l'importo indicato non può eccedere il valore minimo dei parametri di valutazione in relazione al valore economico della causa di



cui al D.M. 20 luglio 2012, n. 140, così come modificato dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

5. Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, o di apposita figura tecnica, in ragione anche della natura della controversia, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alle predette incombenze.

## **ART.9 – ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'ACCETTAZIONE DELL'INCARICO**

1. Il Legale esterno, singolo o associato, al quale viene conferito l'incarico professionale di consulenza legale si impegna:
  - a formulare per iscritto un parere giuridico pro-veritate in ordine alle questioni giuridiche sottoposte;
  - a partecipare a riunioni ed incontri convocati o richiesti dall'Ente, per la definizione della strategia processuale da seguire o per la trattazione della causa;
  - ad aggiornare costantemente l'Ente sulle attività professionali espletate in relazione all'incarico affidato, a trasmettere, in tempi congrui, copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio dell'incarico conferito, allegando la relativa documentazione;
  - a richiedere, nei casi consentiti dalla legge, la riunione dei giudizi;
  - a fornire, su richiesta della Provincia, delucidazioni scritte, pareri scritti sull'opportunità di proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, ed eventualmente a predisporre eventuali atti di transazione;
  - a non accettare, da soggetti terzi, pubblici o privati, contenzioso o incarico legale contro la Provincia di Latina, per tutta la durata del rapporto professionale instaurato, in relazione a quanto disposto del Codice deontologico forense, dal D.P.R.62/2013 e dal Codice di Comportamento della Provincia di Latina.
  - A predisporre una relazione annuale, entro il termine che verrà comunicato dall'Ente, sullo stato dei contenziosi, propedeutica alla costituzione del fondo rischi spese legali, di cui al punto 5.2, lettera h) dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.
  - a non intrattenere rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con gli interessi della Provincia di Latina.
2. La Provincia di Latina ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al Legale nominato, previa comunicazione scritta a mezzo PEC, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata.
3. Il Legale incaricato ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività fino a quel momento

espletata, da determinarsi, entro i limiti fissati dal presente regolamento, avuto riguardo dei minimi tariffari ovvero della offerta acquisita agli atti dell'Ente.

4. La Provincia di Latina si impegna a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili e richiesti dal Legale incaricato.

#### **ART. 10 - LIQUIDAZIONI NOTULE**

1. Su specifica richiesta del Legale incaricato, la Provincia di Latina potrà liquidare acconti sulle competenze pattuite al momento del conferimento dell'incarico, previo ricevimento di preavviso o progetto di notula con indicazione dell'attività svolta, nonché previa verifica del suo effettivo svolgimento.
2. Una volta completato l'incarico il professionista è tenuto a presentare alla Provincia di Latina il preavviso o il progetto di notula con dettaglio analitico delle fasi e delle attività svolte, da documentare ove richiesto, attestando il rispetto delle condizioni previste nel presente Regolamento, ai fini della preventiva valutazione sulla sua congruità.
3. La liquidazione del compenso avverrà, secondo le modalità ordinarie di pagamento adottate dalla Provincia di Latina, solo dopo l'approvazione da parte dell'Ente del progetto di notula e la successiva emissione della relativa fattura in formato elettronico.

#### **ART.11 - CONDIZIONI**

1. La nota con la quale viene trasmesso l'incarico dovrà espressamente contenere:
  - a) l'indicazione del valore della causa;
  - b) il compenso professionale, che viene determinato in base al preventivo di spesa formulato e comunque con riferimento ai minimi tariffari di cui alle tabelle dei nuovi parametri forensi allegate al DM n.55/2014 e sue successive ed eventuali modificazioni e/o integrazioni;
  - c) l'obbligo del professionista di presentare parcella preventiva specificando le voci di tariffa professionale applicate;
  - d) l'obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
  - e) l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito. L'aggiornamento potrà avvenire anche per mezzo posta elettronica certificata;
  - f) l'obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla



sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;

- g) l'Obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
- h) la garanzia della propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare.

## **ART.12 - CANCELLAZIONE DALL'ELENCO**

1. Il Dirigente dell'Avvocatura dispone, con propria determinazione, la cancellazione dall'Elenco del professionista o dello studio associato o la revoca dell'incarico professionale affidato nei confronti del professionista o dello studio associato che:
  - abbia perso i requisiti per l'iscrizione;
  - abbia, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
  - non abbia assolto, a giudizio della Provincia di Latina, con puntualità e diligenza l'incarico affidato;
  - si sia reso responsabile di gravi inadempienze;
  - si trovi in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con l'Ente;
  - abbia pendente contenzioso o abbiano assunto incarico legale contro la Provincia di Latina, sia in proprio sia in nome e per conto di propri clienti come previsto dall'articolo 68 del Codice Deontologico Forense.

## **ART. 13 - REGISTRO**

1. Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza è istituito un "Registro degli incarichi conferiti" e la tenuta dello stesso è affidata all'Avvocatura provinciale.

## **ART. 14 - PUBBLICITÀ**

1. Per la prima iscrizione nell'elenco ed al fine di assicurare la massima diffusione, la Provincia attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un avviso all'albo pretorio e sul portale Web dell'Ente.
2. L'elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori ed il registro degli incarichi sono pubblici. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.
3. Gli incarichi di cui al presente regolamento nonché l'avvio delle relative procedure sono soggetti alla pubblicazione di cui all'articolo 29 del d.lgs. 50/2016 a cura

dell'Avvocatura sul sito web istituzionale dell'ente alla "Sezione Amministrazione Trasparente" in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 33/2013.

#### **ART. 15 - NORME DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al codice di deontologia forense



PAGINA IN BIANCO

PAGINA IN BIANCO

PAGINA IN BIANCO